



TRIBUNALE DI TORINO

Sezione Esecuzioni Immobiliari

Procedimento esecutivo n. 35/2025 R.G.E.

Creditore Procedente:

Debitore Esecutato:

Giudice dell'Esecuzione: Dott.ssa Rossella Addato

MEMORIA INTEGRATIVA DELLA CTU

In data 28/02/2026 lo scrivente C.T.U. depositava nei termini la propria relazione peritale inerente l'esecuzione in oggetto, indicando al Punto 6 relativo al Lotto 1 (cfr. pag. 4 CTU): *“Si evidenzia che, sebbene il giorno dell'udienza saranno trascorsi 20 anni dall'acquisto da parte dell'esecutato [REDACTED] su alcuni immobili non risulta rispettata la continuità delle trascrizioni a causa della mancata accettazione di eredità delle successioni: n. 78/846 del 19/07/2004 - [REDACTED] n. 57/104 del 23/08/2002 - [REDACTED] n. 22/723 del 15/06/1981 - [REDACTED] Tal immobili sono così individuati: Sant'Antononi di Susa Foglio 5 Particella 40 Sub. 1, Foglio 5 Particella 39 Sub. 3 graffate Foglio 5 Particella 40 Sub. 2, Particella 36 Sub. 2, Foglio 5 Particella 36 Sub. 1 graffate Foglio 5 Particella 39 Sub. 4, Foglio 5 Particella 40 Sub. 3, Foglio 5 Particella 38 Sub. 9”.*

Analogia indicazione era riportata anche al Punto 6 relativo al lotto 2 (cfr. pag. 20 CTU): *“Si evidenzia che, sebbene il giorno dell'udienza saranno trascorsi 20 anni dall'acquisto da parte dell'esecutato [REDACTED] non risulta rispettata la continuità delle trascrizioni per l'unità Foglio 5 Particella 191 a causa della mancata accettazione di eredità delle successioni: n. 78/846 del 19/07/2004 - [REDACTED] n. 57/104 del 23/08/2002 - [REDACTED]”.*

All'udienza del 18/03/2026 il G.O.P. osservava tale precisazione indicando che "...tale requisito, al contrario, sembra integrato a seguito della trascrizione di accettazione tacita di eredità depositata dal procedente in data 05.07.2025" invitando lo scrivente a "...verificare la questione depositando memoria integrativa della CTU...".

Eseguite le opportune verifiche e il riesame completo della documentazione, è emerso che le trascrizioni risultano presenti agli atti e idonee a garantire la continuità delle formalità relative agli immobili siti nel comune di Sant'Antonino di Susa e identificati al foglio 5 numero 40 sub. 1, Foglio 5 particella 39 sub. 3 graffate foglio 5 particella 40 sub. 2, foglio 5 particella 36 sub. 2, foglio 5 particella 36 sub. 1 graffate foglio 5 particella 39 sub. 4, foglio 5 particella 40 sub. 3, foglio 5 particella 38 sub. 9, per quanto concerne il Lotto 1, e foglio 5 particella 191 per quanto concerne il Lotto 2.

Le precedenti indicazioni di assenza di continuità sono da considerarsi pertanto frutto di un errore materiale, qui integralmente corretto.

Analogamente sono da considerarsi frutto di un errore materiale, e quindi anch'esse integralmente corrette, le note "NON RISULTA TRASCRITTA ACCETTAZIONE DI EREDITA'" indicate a pagina 5 e 6 della CTU, al punto "6.2 PRECEDENTI PROPRIETARI", secondo, quarto e quinto capoverso, per quanto riguarda il Lotto 1, e a pagina 21 della CTU, al punto "6.2 PRECEDENTI PROPRIETARI", secondo e terzo capoverso, per quanto riguarda il Lotto 2.

Tali correzioni non incidono sulle ulteriori valutazioni tecniche svolte.

Con Ossequio.

Avigliana, 04 aprile 2026

Il C.T.U.
Geom. Andrea Remoto